



Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta

Decreto n. 33 29/06/2017

Esercizio finanziario 2017

OGGETTO: “Decreto di affidamento di contratto servizio di telefonia fissa per il periodo dal 01 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 per il funzionamento della sede - Società Telecom Italia Spa - ODA n. 1387205 – CIG n. ZBA0F81117”.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

ATTESO che con nota protocollo n. 5437 in data 10.04.2017 del Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali sono stati assegnati i relativi fondi per le esigenze ordinarie di questo tribunale, deliberati dal C.P.G.A. in data 24.03.2017;

RITENUTO di dover provvedere all'acquisizione del servizio di telefonia fissa per il funzionamento della sede;

VISTO l'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTA la convenzione stipulata tra Consip e la Società Telecom Italia spa avente ad oggetto “Telefonia fissa e connettività IP 4”;

RICHIAMATI:

- il proprio decreto a contrarre n. 32/2014 in data 3.6.2014;
- l'ordine diretto di acquisto (Oda-MEPA) n. 1387205 del 4.6.2014 relativo alla fornitura del servizio di telefonia fissa alla società Telecom Italia Spa appaltatrice individuata all'interno della precitata convenzione Consip;

- il proprio decreto n. 57 del 29 luglio 2015 con cui si è prorogato di un anno e cioè sino al 16 settembre 2016 il contratto in essere con la società Telecom Italia s.p.a., in ragione della circostanza che la soc. Consip s.p.a. non aveva ancora stipulato la nuova convenzione;

- il proprio decreto n. 39 del 30 agosto 2016 con cui si è prorogato sino al 15 marzo 2017 il contratto in essere con la società Telecom Italia s.p.a., in ragione della circostanza che la soc. Consip s.p.a. non aveva ancora stipulato la nuova convenzione;

- il proprio decreto n. 3 del 22 febbraio 2017 con cui si è rinnovato sino al 30 giugno 2017 il contratto in essere con la società Telecom Italia s.p.a., in ragione della circostanza che la soc. Consip s.p.a. non aveva ancora stipulato la nuova convenzione, ed in attesa della stessa;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZBA0F81117;

PRESO ATTO della prossima scadenza, in data 30 giugno 2017, del contratto stipulato a seguito dell'adesione alla convenzione Consip "Telefonia fissa e connettività IP 4" Telecom per la fornitura di servizi di telefonia tradizionale di cui all'ordinativo preliminare protocollo n. 318 in data 14/05/2014 ed al successivo O.D.A. n. 1387205 del 4.06.2014, Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZBA0F81117, relativamente alle due linee isdn facenti capo alle numerazioni 016531356 e 016532093 in uso a questo Tribunale;

VISTO l'art. 1 commi 7 e 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabiliscono "7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati... È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. 8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche

D E C R E T A

1. Di approvare tutto quanto descritto in premessa;
2. Di determinarsi ad affidare direttamente, su conforme assenso dell'operatore telefonico, il contratto in essere con la Società Telecom Italia S.p.A. per la fornitura del servizio telefonico, O.D.A. n. 1387205 del 4.06.2014 CIG ZBA0F81117, con decorrenza 1 luglio 2017 e sino al 31 dicembre 2017;
3. Di dare atto che il servizio, ove l'affidamento venga accettato dall'operatore telefonico, sarà regolato dalle condizioni indicate nel contratto stipulato tramite la piattaforma elettronica di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Acquisti in rete PA", e con rescissione anticipata in presenza dell'attivazione di convenzione CONSIP più conveniente, ed in mancanza di accettazione del contraente individuato, dell'applicazione di tariffe in linea con la nuova convenzione CONSIP.
4. Di riservarsi di impegnare conseguentemente la spesa al capitolo n. 2288 "Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali" "piano di gestione 26" dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo del Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali esercizio finanziario 2017 gestione competenza e esercizio finanziario 2016 gestione competenza, a seguito assegnazione definitiva dei relativi fondi;
5. Di comunicare l'affidamento del contratto per la fornitura in questione alla Società interessata, chiedendone positivo riscontro.
6. Di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria e bilancio per le annotazioni di competenza;
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposito link 'Amministrazione trasparente' ai sensi del dlgs 33/2013 e s.m.i, e del dlgs 50/2016 e s.m.i.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Nadia Palma

PALMA NADIA
29.06.2017 13:10:21 CEST



conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.”

VERIFICATO sulla piattaforma “Acquisti in rete P.A.” (Me.Pa) che la nuova convenzione di telefonia fissa non è ancora stata stipulata e che, secondo quanto ivi indicato, le procedure per la conclusione della stipula dell’accordo quadro, che prenderà il posto della Convenzione telefonia fissa IP 4, si stimano concludersi entro il mese di luglio 2017, salvo ulteriori ricorsi;

RITENUTO, pertanto, necessario attendere il positivo esito delle procedure appaltate da Consip s.p.a. per la stipula di un nuovo contratto di somministrazione e, medio tempore assicurare il regolare svolgimento del servizio in argomento, per economicità del procedimento, mediante affidamento diretto di contratto, ove assentito dall’operatore telefonico;

PRECISATO infatti che la convenzione iniziale prevedeva la possibilità di prorogare il contratto per dodici mesi e quindi la proroga in argomento deve essere consentita dall’operatore telefonico titolare del contratto;

RITENUTO di stabilire l’affidamento, fissando la nuova scadenza del contratto al 31 dicembre 2017, onde avere il tempo di esaminare l’accordo quadro in argomento e verificarne le procedure per addivenire alla stipula contrattuale con inserimento della possibilità da parte di questa amministrazione della rescissione anticipata in presenza di una convenzione più conveniente;

VISTA la nota prot. n. 259 del 05 giugno 2017 con cui si è chiesta la disponibilità ad assicurare la fornitura alla TIM, nonché la nota di accettazione da parte di quest’ultima, prot. n. 291 del 29 giugno 2017;

PRECISATO che le spese inerenti la fornitura in questione saranno imputate al capitolo di spesa n. 2288 “Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per riscaldamento e condizionamento d’aria dei locali” relativamente al “piano di gestione 26”;

ATTESO che si procederà ad impegnare la spesa contestualmente alla liquidazione della stessa (liquidazione ad impegno contemporaneo), come da specifiche direttive stabilite dal Segretariato generale della Giustizia Amministrativa per la tipologia di spesa in esame, e che la stessa, sulla base dei consumi storici può essere quantificata in complessivi € 600,00, e quindi entro i limiti di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 come novellato dal d.lgs 56/2017;

RITENUTO opportuno riservarsi, a seguito effettiva fruizione del servizio in oggetto e ricevimento di regolare fattura, di liquidare la spesa e autorizzarne il relativo pagamento;

Per tutti questi motivi;